

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1382/2014 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 428/2009 prescrive che i prodotti a duplice uso siano sottoposti ad un controllo efficace quando sono esportati dall'Unione o vi transitano, o quando sono forniti a un paese terzo attraverso servizi di intermediazione prestati da intermediari residenti o stabiliti nell'Unione.
- (2) L'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 stabilisce l'elenco di controllo comune dei prodotti a duplice uso soggetti a controlli nell'Unione europea. Le decisioni sui prodotti sottoposti ad autorizzazione sono prese nel quadro del gruppo Australia, del regime di non proliferazione nel settore missilistico, del gruppo dei fornitori nucleari, dell'intesa di Wassenaar e della convenzione sulle armi chimiche.
- (3) L'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 va aggiornato regolarmente per assicurare la piena conformità agli obblighi internazionali di sicurezza, garantire la trasparenza e mantenere la competitività degli esportatori. Al fine di agevolare la consultazione alle autorità responsabili del controllo delle esportazioni e agli operatori è opportuno pubblicare una versione aggiornata e consolidata dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.
- (4) Il regolamento (CE) n. 428/2009 conferisce alla Commissione il potere di aggiornare mediante atti delegati l'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati dagli Stati membri in qualità di membri di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 428/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

